



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

REGOLAMENTO RECANTE
CRITERI COMUNALI
IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI
PER L'ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

Art.1 Norme di riferimento

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge 287/1991 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) per le disposizioni non in contrasto con la Legge Regionale n° 30/2003 ;
- dalla Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)
- dall'allegato A alla D.G.R. Lombardia VII/17516 del 17 maggio 2004 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003"
- dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773, e successive modificazioni
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato tenendo conto anche delle circolari interpretative emanate dalla Regione Lombardia Direzione Commercio, Fiere e Mercati in data 02 aprile 2004 e 30 luglio 2004, 4 aprile 2005 nonché della raccolta di risposte ufficiali fornite dalla stessa Direzione Commercio in risposta ai quesiti formulati dai comuni in tema di applicazione della legge regionale n° 30 .

Art.2 Durata di validità degli indirizzi

I presenti criteri hanno validità triennale; essi possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione .

In presenti indirizzi sono deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.9 comma 2 della legge regionale n° 30/2003 .

Art.3 Ambito di applicazione delle presenti disposizioni

Le presenti disposizioni normative si applicano per il rilascio dell'autorizzazione per :

- 1) l'apertura a carattere permanente in sede fissa
- 2) il trasferimento di sede
- 3) il subingresso nella titolarità degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 della presente regolamentazione, tutte le attività di somministrazione sotto elencate, eccetto quelle relative alle lettere b) e c) per le quali non è previsto alcun atto autorizzativo o Denuncia di Inizio Attività, possono essere iniziate, in alternativa alla domanda di autorizzazione, a seguito di presentazione di Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241 :

- a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b) in residenze private non aperte al pubblico;
- c) su aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale 21.03.2000, n° 15,
- d) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente, ma in modo complementare, ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari. L'attività di trattenimento pubblico si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione e la somministrazione sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di trattenimento. **L'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui sono chiusi gli impianti sportivi e nelle ore in cui**



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

non viene svolta l'attività di trattenimento pubblico , autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S.

- e) negli esercizi collocati all'interno delle aree di **servizio di distribuzione carburanti posti sulle strade** extraurbane principali, urbane, tangenziali, autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico.
- f) nelle mense aziendali e negli spacci annessi a ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti.
- g) presso il domicilio del consumatore;
- h) alle attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- i) relativamente alle attività collocate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili;

Art.4

Domande di autorizzazione all'apertura e/o trasferimento

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande , deve essere inviata o presentata al protocollo del comune; l'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella domanda devono essere indicati :

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente . Per le società : ragione sociale, sede legale partita IVA, le generalità del legale rappresentante
- Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003;
- Ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli

elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio ;

- Superficie indicativa di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività .
- La certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione alle disposizioni urbanistiche;
- La documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge Regionale n° 13/2001 e della D.G.R n° 7/8313 del 08.03.2002 .

Può essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso **prima dell'inizio dell'attività , e/o comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale** , la documentazione prevista dalle lettere a) , b), c), f) e g) dell'art. 3 degli indirizzi regionali e precisamente :

"a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle quali dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564.

b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;

c) il certificato di prevenzione incendi se previsto o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF ;

f) l'autorizzazione sanitaria o la richiesta per il rilascio della stessa, necessaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, da trasmettere alla ASL competente;

g) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ;

Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende : fotocopia



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

del contratto di affitto/locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata, o anche semplice scrittura privata purchè accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittenti.

Il Comune comunica al richiedente l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione contenente le seguenti indicazioni: ufficio comunale competente; oggetto del procedimento promosso; la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

Copia della stessa comunicazione dovrà essere esposta all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

Art.5

Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Ai sensi del punto n° 6 degli Indirizzi Regionali sull'attività di somministrazione, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività la denominazione assunta e precisamente se trattasi di:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o

precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;

h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Nel caso in cui un esercizio svolga attività diverse, è obbligatorio segnalare le diverse denominazioni assunte con la relativa superficie destinata a ciascuna denominazione.

In nessun caso la comunicazione fatta dall'utente di variazione con aggiunta di nuove denominazioni, potrà costituire estensione dell'attività esercitata, per ottenere la quale è obbligatorio seguire la specifica procedura prevista dalla legge regionale n° 30/2003.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

Art. 6 Superficie delle attività di somministrazione e ampliamento

Non è fissato alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione, deve essere comunicato al comune e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di attivazione dello Sportello Unico associato cui l'amministrazione comunale decidesse di aderire, contestualmente alla comunicazione potrà essere richiesta all'ASL competente, per il tramite dello Sportello Unico associato, l'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria relativamente al locale oggetto di ampliamento.

Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche.

Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n 564/1992

Art. 7 Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma stagionale, e quelle esercitate in forma temporanea di cui al successivo comma 4 del presente articolo, possono essere effettuate su tutto il territorio comunale, mediante la presentazione di una Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241.

Le Denuncia di Inizio Attività per le attività di somministrazione svolta in forma temporanea devono pervenire all'ufficio protocollo generale del comune almeno 15 giorni prima dell'inizio di tali attività. Le Denunce di Inizio Attività per le attività di somministrazione svolta in forma stagionale, dovranno pervenire all'ufficio protocollo

generale del comune almeno 30 giorni prima dell'inizio attività.

Le attività stagionali hanno una durata massima complessiva non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi per ciascun anno solare.

In occasione delle fiere, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere presentate denunce di inizio attività per somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni che comunque non possono avere una durata complessivamente superiore ai 59 giorni.

Le D.I.A per attività temporanea e stagionale di somministrazione devono essere presentate esclusivamente da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003.

Art. 8 Cessazione di attività

Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa. Analogamente in caso di subingresso, il titolare o il subentrante dell'autorizzazione di cui si chiede la reintestazione dovrà far pervenire all'ufficio competente del Comune l'autorizzazione in questione entro 15 giorni dalla conclusione dell'atto di cessione o affitto d'azienda.

Art. 9 Criteri comunali e suddivisione del territorio comunale in zone

Questa Amministrazione Comunale, al fine di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per assicurare che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite, provvede a tener conto:

- dell'andamento demografico della popolazione residente;
- della popolazione fluttuante;



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

- dei flussi turistici ;
- della quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggior spesa individuale annua;
- della quantificazione della domanda e dell'offerta ;

Al fine di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per assicurare che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone :

ZONA 1 - MALPAGA comprendente: Via Castello di Malpaga, Via e Piazza Marconi

ZONA 2 - TRIANGOLO DI CAVERNAGO: Via Romanino

ZONA 3 - ALTRE STRADE COMUNALI.

Art. 10

Dotazione di spazi destinati a Parcheggi per i pubblici esercizi di somministrazione

Il rilascio di nuove autorizzazione è subordinato alla disponibilità di sufficienti aree private o pubbliche da adibirsi a parcheggio dell'utenza..

Art. 11

Limiti di distanza tra attività di somministrazione e luoghi particolari

L'apertura di un nuovo esercizio di somministrazione, o il trasferimento , deve rispettare per tutto il territorio comunale i seguenti limiti di distanza dai sottoindicati luoghi particolari , qualunque sia la denominazione assunta dall'esercizio pubblico :

- a) 100 mt da Luoghi di cura e/o ospedali, case di riposo ;
- b) 50 mt da Luoghi destinati al culto ;
- c) 100 mt da incroci e rotatorie stradali

la distanza è misurata secondo il percorso pedonale più breve, dall'ingresso del pubblico esercizio all'ingresso del luogo tutelato .

Eventuali deroghe ai suddetti limiti di distanza potranno essere concesse limitatamente alla lettera C agli esercizi che dimostrino di possedere in uso o proprietà idonei spazi o parcheggi così da non creare problemi di traffico e di viabilità.

Art.12

Impatto acustico e ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n° 13/2001 ; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico relativamente ai casi previsti dagli art. 4 e 5 della D.G.R n° 7/8313 del 08.03.2002.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A .

Per i locali ubicati in centro storico qualora volessero svolgere anche attività di intrattenimento sono individuate apposite limitazioni nella Ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici .

Art. 13

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con l'osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003, **entro 45 giorni dalla presentazione della domanda .**

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisioni, radio-stereo- cd, karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, ad esempio passerelle, pedane, palchi, tribune ecc. senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettui pubblicità dell'evento o trattenimento medesimo.

Sono esclusi dall'autorizzazione l'installazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S R.D n° 773/1931 per i quali è prevista la presentazione di specifica richiesta di autorizzazione o Denuncia di Inizio Attività corredata del Nulla Osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato.

In ogni caso l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del territorio comunale dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni generali della legge regionale n° 30/2003 e specificatamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003
- b) devono essere rispettate le disposizioni e/o vincoli di legge in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e polizia locale, nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento.

Art. 14 Diniego dell'autorizzazione

Il diniego della domanda di autorizzazione deve essere comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.

Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

Art. 15 Revoca dell'autorizzazione

Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S Regio Decreto n° 773/1931, le autorizzazioni di cui all'art. 9 della Legge Regionale n° 30/2003 sono revocate nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della Legge Regionale n° 30/2003;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche sanitarie, di prevenzione incendi, e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando viene meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l'autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art. 15 della Legge Regionale n° 30/2003;

Per casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a),



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

c) e d), si intendono le seguenti fattispecie:

- 1) In caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori;
- 2) Inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali
- 3) Inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
- 4) Ritardo nel rilascio delle autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente Azienda Sanitaria Locale ;
- 5) Ritardo da parte del comune nel rilascio di richieste concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali;
- 6) Incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale.

Art. 16 Divieto di somministrazione di superalcolici

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume **E' VIETATA** negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, o complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto.

Art. 17 Subingresso nell'attività di somministrazione

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003.

L'effettivo trasferimento è comprovato da :

- a) atto pubblico;
- b) scrittura privata con firme autenticate ;
- c) scrittura privata anche non autenticata purchè accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscriventi

Nel caso di subingresso per atto tra vivi ,l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte del subentrante dopo avere presentato al comune specifica comunicazione contenente la prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 della legge regionale 20.12.2003 n° 30; il subingresso così regolarmente comunicato, determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante .

Nel caso di subingresso per causa di morte, se l'azienda commerciale fa parte dell'asse ereditario chi subentra può continuare l'attività del dante causa – anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 della L.R. – per un anno dalla data di apertura della successione chiedendo la reintestazione dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogabile previa specifica e motivata richiesta per un massimo di ulteriori 180 giorni qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Art. 18 Modifiche societarie nell'attività di somministrazione

Il cambio di delegato o preposto della attività è soggetto a comunicazione al Comune da parte del legale rappresentante con accettazione sottoscritta del nuovo preposto o delegato.

Le modifiche societarie relative al cambio dei soci che non comportano variazione di Partita IVA e pertanto non richiedono il rilascio di una nuova autorizzazione, sono soggette a comunicazione al Comune da parte del legale



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

representante, entro 30 giorni dall'avvenuta modifica .

Art. 19

Orari degli esercizi di somministrazione

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco , anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale .

Per le attività con prevalente apertura serale, abbinata ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.

L' Orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi potrà essere differenziato, nella predetta Ordinanza del Sindaco, in base a differenti zone del territorio comunale .

Art. 20

Installazione di videogiochi

E' VIETATA l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi :

- in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS R.D n° 773/1931 (escluso le sale bingo)
- nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

E' POSSIBILE l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi e con i seguenti limiti:

- bar ed esercizi similari: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una

unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un numero massimo di 4);

- ristoranti ed esercizi similari: 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);
- stabilimenti balneari ed esercizi similari : 1 ogni 1000 mq. (max 2 fino a 2500 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2500 mq fino ad un numero massimo di 4);
- alberghi ed esercizi similari : 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 camere fino ad un numero massimo di 6);
- sala pubblica da gioco: n. 1 ogni 10 mq. (il numero complessivo non deve superare il numero dei giochi delle altre tipologie).
- Agenzia di raccolta scommesse ed esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del tulps : 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di bevande: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti : 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);

Gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 devono essere collocati in spazi separati rispetto a quelli di cui al comma 7 lettere a) e c) dello stesso articolo 110 TULPS.

Negli esercizi pubblici di somministrazione e nei circoli privati in genere, è consentita l'installazione di videogiochi di cui al comma 7 lettere a) c) in numero complessivo NON superiore a 4.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

Art. 21 Sorvegliabilità dei locali

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente : in questo secondo caso purchè all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad attività di phone center od attività di intermediazione , ciascuna attività dovrà essere svolta in ambienti e spazi specificatamente delimitati e separati, dotati ciascuno di separata e specifica entrata così da consentire la sorvegliabilità da parte degli organi di vigilanza di ciascuna di dette attività : non sono ammesse delimitazioni e separazioni mobili e/o temporanee tra le diverse attività .

Art. 22 Attività di somministrazione in Aree di Servizio su strada urbana

E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane , in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area di servizio medesima . L'attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione di apposita Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241, attestante i requisiti di cui al presente articolo .

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande :

1. dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante;

2. NON potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio ;
3. potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto, o dal gestore dell'impianto medesimo o da suo familiare o parente / affine entro il 3° grado ; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articolo 5 e 6 della legge regionale 24.12.2003 n° 30 ;
4. dovrà essere esercitata previa acquisizione dell'autorizzazione sanitaria per la somministrazione rilasciata dalla competente ASL ;
5. il locale sede dell'attività dovrà rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà in ogni caso rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564, e dovrà inoltre essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente : in questo secondo caso purchè all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Art. 23 Casi di Fallimento dell'attività

Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica il disposto dell'art. 16, comma 1 lett. b) della Legge Regionale n° 30/03. Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione .

Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.

Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.

Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.

Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa e non si applica la disposizione di cui all'art. 16, comma 1 lett. a) della Legge Regionale n° 30/03 fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.

Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

Art. 24 Sanzioni

Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento di rimanda a quanto previsto nell'art. 23 della legge Regionale n. 30/2003.

Per l'inosservanza delle disposizioni al presente Regolamento non contemplate nel sopra citato art. 23, si applica la sanzione amministrativa prevista per il mancato rispetto dei regolamenti comunali di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 26.02.2002.